

# Decreto federale sull'iniziativa popolare «per il promovimento dei trasporti pubblici»

dell'8 febbraio 1990

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

esaminata l'iniziativa popolare «per il promovimento dei trasporti pubblici», depositata il 24 febbraio 1986<sup>1)</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 1989<sup>2)</sup>,

*decreta:*

## Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 24 febbraio 1986 «per il promovimento dei trasporti pubblici» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 26 cpv. 2-5 (nuovi)*

<sup>2</sup> La Confederazione promuove i trasporti pubblici, segnatamente quelli ferroviari. Assicura, nell'intero Paese, sufficienti collegamenti con mezzi di trasporto pubblici appropriati, finanziando un'offerta base di possibilità di trasporto.

<sup>3</sup> Per mantenere e potenziare l'efficienza e l'offerta delle prestazioni nel traffico passeggeri e mercantile, la Confederazione promuove in particolare:

- a. la creazione di un'infrastruttura efficiente;
- b. corse frequenti e tariffe vantaggiose;
- c. l'allacciamento di regioni montane e marginali compresi i collegamenti e le corrispondenze necessarie;
- d. unioni tariffarie nelle regioni che vi si addicono;
- e. il traffico intermodale strada-ferrovia;
- f. la costruzione di binari di raccordo per il traffico merci.

<sup>4</sup> I Cantoni provvedono per ulteriori prestazioni.

<sup>5</sup> La Confederazione prende provvedimenti affinché il transito delle merci avvenga soprattutto per ferrovia e sostiene gli sforzi volti a convogliare su ferrovia il transito delle merci a lunga distanza.

*Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo)*

<sup>1</sup> Fino all'entrata in vigore di disposizioni costituzionali per una politica coordinata dei trasporti, includenti un fondo di finanziamento dei trasporti, i compiti di cui all'articolo 26 capoversi 2, 3 e 5 sono finanziati, oltre che con i sussidi federali finora prestatati per il mantenimento dell'esercizio e per il ri-

<sup>1)</sup> FF 1986 I 1022

<sup>2)</sup> FF 1989 I 1058

sarcimento di prestazioni a favore dell'economia generale, con un terzo almeno del sopraddazio sui carburanti e un terzo almeno del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti giusta l'articolo 36<sup>ter</sup>.

<sup>2</sup> Questi mezzi finanziari vanno impiegati il più presto possibile, il più tardi nel secondo anno successivo all'accettazione dell'articolo 26 capoversi 2 a 5.

<sup>3</sup> Fino all'entrata in vigore di disposizioni costituzionali per una politica coordinata dei trasporti, includenti un fondo di finanziamento dei trasporti, il periodo introduttivo dell'articolo 36<sup>ter</sup> capoverso 1 è modificato come segue:

*Art. 36<sup>ter</sup> cpv. 1 periodo introduttivo*

<sup>1</sup> La Confederazione assegna al traffico stradale un terzo del prodotto netto dei dazi d'entra sui carburanti e due terzi di un sopraddazio, utilizzandoli:  
...

**Art. 2**

L'Assemblea federale propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 8 febbraio 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 8 febbraio 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

## **Decreto federale sull'iniziativa popolare «per il promovimento dei trasporti pubblici» dell'8 febbraio 1990**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	07
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.02.1990
Date	
Data	
Seite	643-644
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 245

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.